

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3179/85 DEL CONSIGLIO**

dell'11 novembre 1985

**relativo all'applicazione della decisione n. 1/85 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica gli importi in ECU previsti all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Norvegia<sup>(1)</sup>, firmato il 14 maggio 1973, è entrato in vigore il 1° luglio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante del suddetto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/85 che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo medesimo;

considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La decisione n. 1/85 del comitato misto CEE-Norvegia è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. SCHLECHTER

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.